

## Le notifiche delle cartelle da parte di società private (Defendini srl) sono inesistenti

Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. 02 sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 Presidente Dott.ssa Fernanda Cervetti, relatore Dott. Vincenzo Gurgone, membro giudicante Dott. Pasquale vellucci



La Commissione Tributaria Provinciale di Torino sez. 02 sentenza n. 923/02/2017 depositata il 10/07/2017 Presidente Dott.ssa Fernanda Cervetti, relatore Dott. Vincenzo Gurgone, membro giudicante Dott. Pasquale Vellucci ha stabilito che: le notifiche effettuate dalla defendini srl sono inesistenti, in quanto soggetto non abilitato ad effettuare le notificazioni (Cass. 7156/2016-Cass.2053/2014). Ai giudici piemontesi la riconoscenza del popolo Italiano, per aver svolto la loro funzione senza timore alcuno.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 stabilisce al comma 5: Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica. E' chiaro che la notificazione delle cartelle estoriali può avvenire solo tramite il fornitore del servizio universale (ossia Poste Italiane). L'art. 26 DPR 602/73 prevede che "La notificazione .....è eseguita mediante messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali giudiziari esattoriali". La legge consente di notificare anche non direttamente gli atti, ma esclusivamente tramite amministrazione postale nel circuito utilizzato per gli atti giudiziari. Le cartelle sono viziata di inesistenza della notificazione, ipotesi quest'ultima che si realizza quando manchi del tutto la notificazione, ovvero sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, come nel caso specifico. Cassazione Civile Sez. I, 11-10-1999, n. 11360 - Corte Cass. n. 8372 del 1995 e Cass. n. 11360 del 1999.

L'art. 43 del Dlgs 112/999 stabilisce: 1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire. L'art.50 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 stabilisce: 1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. 2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non abilitati è punito, salve le eventuali sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti. La Cass. civ. Sez. I, 21/09/2006, n. 20440, ha stabilito espressamente l'inesistenza delle notiche effettuate da agenzie private di recapiti espressi. mLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20440 del 21 settembre 2006 ha stabilito che l'amministrazione è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890 e

dal complesso di tale disciplina si desume che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dall'art. 29 del DPR 20 marzo 1973, n. 156 e dagli articoli da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con DPR 29 maggio 1982, n. 655..A norma della Legge 890/82 unico ente abilitato ad effettuare le notifiche amministrative e giudiziarie e l'Amministrazione postale, tra l'altro come potrebbero i dipendenti di una ditta privata avere la qualifica di ufficiali giudiziari? In tal senso si veda la sentenza del Giudice di pace Catania Sez. I, 31-08-2006 nonché della Cass. civ. Sez. I, 09-11-2004. Per cui la Commissione Tributaria in base ai poteri istruttori riconosciuti dalla legge può chiedere al Concessionario della riscossione di dimostrare il modus operandi della notificazione, provando di aver eseguito la notifica tramite i suoi messi e non tramite società privata.

Equitalia ora agenzia delle riscossione fa uso di società private e poste ecco alcuni nomi: Defendini srl - RTI Poste Italiane Spa - Postel Spa - RTI TNT Post notifiche Srl - Nexive - TNT Post Italia Spa - Consorzio stabile Olimpo - Snem Spa. L'agenzia delle Entrate ha iniziato a far uso di società private anch'essa: Nexive (Tnt).

Tale riserva di Poste Italiane è cessata dal 10/09/2017 come previsto dall'art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 riconoscendo la facoltà di rilasciare licenze a società private che devono avere requisiti tali da garantire l'ordine pubblico che saranno stabiliti dal ministero della Giustizia, ma nonostante ciò nessun albo è stato istituito e nessun criterio di individuazione dei soggetti da abilitare è stata posto in essere . Staremo a vedere quanti altri profili di illegittimità emergeranno.

